

Contratto tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino e la "Casa di Cura Alma Mater" per l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai livelli di assistenza sanitaria

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", con sede in La Spezia, Via XXIV Maggio, n. 139, P.I. 00962520110, nella persona del suo legale rappresentante Dr. Gianfranco Conzi, nato a Genova (GE) il 09/05/1948, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi indicata anche come **"Azienda"**

E

La Casa di Cura "Alma Mater", posta in La Spezia, Corso Nazionale 342 d'ora innanzi indicata semplicemente come **"Casa di Cura"** avente sede legale a Pisa, Via Sant'Antonio, 75 P.I. 00245750500 nella persona della sua Legale rappresentante Suor Daniela al secolo Celestina Sabatino nata a San Marco in Lamis (FG) il 03/02/1940 e domiciliata per la carica presso la sede legale della Casa di Cura

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni l'Azienda intende avvalersi delle prestazioni sanitarie erogate dalla Casa di Cura;
- che la Casa di Cura risulta accreditata con Delibera della Regione Liguria n° 277 del 18/03/2011 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/99 per l'erogazione di prestazioni sanitarie medico chirurgiche :

<i>Regime di ricovero</i>	<i>Specialistica ambulatoriale</i>	
Chirurgia generale	Anestesia e rianimazione	Angiologia
Ortopedia	Cardiologia	Chirurgia generale
Oculistica	Malattie endocrine	Oculistica
	Ortopedia e traumatologia	Oncologia
	Pneumologia	Ostetricia e ginecologia
	Endoscopia	Radiologia e diagnostica per immagini
		Urologia

- che la presenza della struttura è da intendersi quale risorsa per il SSN e che la sua attività deve essere integrata con quella dell'Azienda secondo il principio di soddisfazione dei bisogni dei malati e della erogazione di prestazioni di qualità, privilegiando la complementarità e l'integrazione delle attività.

- che tra l'Azienda e la Casa di Cura vengono definiti i seguenti programmi di integrazione dei servizi di seguito specificati per perseguire gli obiettivi indicati dalla Regione Liguria con Delibera n. 935 del 05/08/2005;
 - Riduzione delle liste di attesa ed integrazione dei percorsi assistenziali ;
 - raggiungimento degli obiettivi minimi di produzione dei DRG ritenuti "strategici" al fine di recuperare la "fuga" verso le regioni limitrofe.
- che detti obiettivi e programmi trovano applicazione secondo le modalità fissate nel presente accordo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Oggetto del contratto)

Le parti con il presente contratto determinano il volume massimo di prestazioni, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che la Casa di Cura si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento alla accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.

ARTICOLO 2 (Prestazioni erogabili ed obiettivi strategici)

La struttura eroga:

- a) prestazioni di ricovero e cura a ciclo continuativo (degenza ordinaria) e a ciclo diurno (day hospital - Day surgery - One Day surgery) , e interventi chirurgici ambulatoriali come da D.G.R. 1795 del 31/12/2005 e D.G.R. n 1222 del 07/10/2011 e D.G.R. n. 1528 del 16/12/2011, nelle branche specialistiche di Chirurgia generale, Ortopedia ed oculistica.
- b) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale nelle branche specialistiche di: Angiologia, Chirurgia vascolare, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Radiologia e diagnostica per immagini
- c) Gli **obiettivi strategici** individuati sono :

MDC	DRG	D.M.	Descrizione	n. casi
2	039	13.41.J	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	700
5	119	38.46.6	Legatura di vene e stripping	100
	503		Interventi su ginocchio senza Diagnosi principale d'infezione	300
	544 - 545		Revisione / Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	80

ARTICOLO 3
(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

- A) La Casa di Cura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal DPR 14.1.97 e dalla L.R. Liguria 20/99.
- B) La Casa di Cura si impegna altresì ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla Regione ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.
- C) La Casa di Cura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria.
- D) L'Azienda si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.
- E) La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Casa di Cura. Al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Casa di Cura, apposito verbale.

ARTICOLO 4
(Sistema tariffario)

1. Attività in regime di ricovero / Interventi chirurgici ambulatoriali.

L'Azienda corrisponderà alla Casa di Cura, per le prestazioni rese ai propri utenti e ai residenti fuori regione, le tariffe regionali previste dalle Delibere n. 1970 del 30/12/2009 e n° 196 del 05/02/2010 della Regione Liguria per le prestazioni in regime di ricovero, introducendo contestualmente la classificazione delle malattie e procedure Versione ICD9CM 2007 e la versione 24 del Sistema di classificazione DRG dal 01/01/2009 e delle eventuali successive modifiche. Viene individuato in € **2.100.000,00** (due milioni e centomila euro) il valore economico massimo annuale di attività programmata (ricoveri) per i soli residenti nel territorio della ASL 5 "Spezzino" - **ridotto per l'anno 2013 in € 1.950.000#** (un milione e novecentocinquantamila euro) Non rientrano nel budget sopraindicato le prestazioni erogate ad assistiti residenti fuori regione.

2. attività specialistica ambulatoriale

Viene individuato in € **880.000,00** (ottocentoottantamila euro) il volume economico massimo di attività programmata ambulatoriale erogabile ai soli residenti nel territorio dell'Azienda :

Branca Specialistica	Accesso	Totale volume economico
Angiologia ed Oculistica	CUP	€
Radiologia , Ecografie	CUP	€
Chirurgiaortopedia	CUP	€
Chirurgia ambulatoriale e D.G.R. n.1222 del 07/10/2011	Diretto	€
		€ 880.000,00

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale non ad accesso diretto saranno prenotate attraverso il CUP aziendale all'interno delle apposite agende.

Per ogni esame effettuato viene individuato nel Decreto del Direttore Generale settore controllo di qualità delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie n° 1542 del 28/12/2001 pubblicato su BU Regione Liguria il 16/01/2002 e nelle eventuali successive modifiche il nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'allegato n° 1 del citato Decreto.

Non rientrano nel budget sopraindicato le prestazioni erogate ad assistiti non residenti il cui valore, addebitato all'Azienda, verrà compensato all'interno della mobilità interregionale;

3. Residenti nell'ambito di altre Aziende Sanitarie della Regione Liguria

Le Aziende Sanitarie della Regione Liguria potranno utilizzare, per i propri residenti, le prestazioni sanitarie regolamentate dal presente contratto soltanto a seguito di specifica adesione a quest'ultimo concordata con la Casa di Cura, individuando esclusivamente i propri obiettivi strategici e i relativi volumi economici.

4. prestazioni erogate a pazienti extra regionali

Si conviene di stabilire un tetto economico annuo, per i pazienti residenti in altre regioni, per le prestazioni di cui al presente articolo , comma 1) e comma 2), in 3.700.000# e, ridotto per l'anno 2013 ad Euro 3.550.000#.

Per questi ultimi, qualora in sede di compensazione annuale la somma complessiva riconoscibile alla Asl 5 dalla Regione Liguria per le prestazioni effettuate dalla Casa di Cura Alma Mater a pazienti extra regionali sia inferiore a quanto corrisposto ad Alma Mater da parte della stessa Azienda, la Casa di Cura si impegna a praticare uno sconto indistinto, a valere sull'esercizio in corso, pari alla differenza, fermi restando il tetto complessivo annuo concordato.

ARTICOLO 5

(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni)

Per quanto riguarda la disciplina da applicare in merito al debito informativo, alle modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, alle modalità di effettuazione dei controlli ed al sistema Aziendale per il miglioramento della qualità, si applica quanto indicato nelle specifiche tecniche per l'invio dei dati SDO Versione Ottobre 2010-1.0 ed eventuali successive modifiche emanate dal Dipartimento Salute e servizi sociali della regione Liguria.

La Casa di Cura si atterrà alle disposizioni della Direzione Sanitaria dell'Azienda preposta all'attività di controllo e trasmetterà di norma entro il 3 del mese successivo tutta la documentazione sanitaria e contabile nelle tipologie e modalità attualmente in uso Dalla data di sottoscrizione del presente accordo le verifiche sanitarie da parte dell'Azienda dovranno necessariamente essere concluse prima del consolidamento dei dati regionali al fine di permettere alla Casa di Cura l'eventuale modifica delle schede di dimissione ospedaliera già trasmesse al sistema informativo Aziendale.

ARTICOLO 6 (Pagamenti)

L'Azienda entro 90 giorni dalla data di fattura, provvede :

- al pagamento delle spettanze dovute alla Casa di Cura nella misura del 100% dell'importo di prima valorizzazione di tutte le schede di dimissione ospedaliera (SDO) salvo successiva verifica e conguaglio.
- Al pagamento delle spettanze dovute per l'erogazione di tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali regolarmente rendicontate deducendo gli importi introitati a titolo di partecipazione alla spesa.
-

ARTICOLO 7 (Cessione di sangue ed emocomponenti)

L'Azienda, attraverso il Servizio Emotrasfusionale, fornisce alla Casa di Cura il sangue e gli emocomponenti necessari all'attività clinica della Casa di Cura medesima. Il sangue così ceduto sarà fatturato al prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti per uso clinico stabilito dalla Regione Liguria con Deliberazione n. 549 del 28/5/2004 in applicazione dell'Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra i servizi sanitari pubblici sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 24/07/2003.

In applicazione del principio della gratuità del sangue per il cittadino, l'Azienda porrà a proprio carico il sangue e gli emocomponenti forniti agli utenti dell'Azienda medesima che fruiranno delle prestazioni della Casa di Cura come privati paganti.

ARTICOLO 8 (Clausola a garanzia per il trattamento dei dati)

La Casa di Cura è corresponsabile con l'Azienda del trattamento dei dati relativi agli utenti ai quali la Casa di Cura eroga prestazioni sanitarie per conto dell'Azienda.

Nello svolgimento delle attività concordate, la Casa di Cura dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità Giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste e dandone comunicazione all'Ufficio Privacy dell'Azienda.

La Casa di Cura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda nel proprio regolamento di protezione dei dati personali approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1022 del 28/10/2005 ed in particolare dovrà informare l'Azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da detto regolamento, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La Casa di Cura dovrà inoltre comunicare i luoghi in cui fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quale supporto.

In ogni caso la Casa di Cura s'impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti diversi dall'Azienda.

ARTICOLO 9 (Norme applicabili)

Al rapporto disciplinato dal presente contratto si applicano le scadenze e le cause di risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Casa di cura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'Azienda le proprie contro deduzioni.

ARTICOLO 10 (Controversie)

- a) Le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'applicazione del presente contratto, potranno essere definite da un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
- b) Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti e da un terzo di comune accordo, ovvero in mancanza di tale accordo, dal Presidente della Giunta Regionale.
- c) La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'Azienda; gli oneri saranno suddivisi tra le parti.
- d) Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 11 (Durata)

Il presente contratto ha validità fino al 31/03/2015 .

Entro la fine di ciascun anno, sulla scorta dell'entità del riparto regionale del Fondo Sanitario e della programmazione della Casa di Cura, l'Azienda e la Struttura sanitaria potranno riunirsi per valutare una eventuale modulazione del budget e degli obiettivi strategici del successivo anno sulla base del fabbisogno aziendale.

Entro tre mesi dalla data della naturale scadenza le parti concorderanno le condizioni e i termini dell'eventuale rinnovo.

Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento Sanità della Regione Liguria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari ovvero siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti s'impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare ed integrare il contratto medesimo.

In tali casi le parti hanno facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare alla controparte e al Dipartimento Sanità della Regione Liguria.

ARTICOLO 12
(Registrazione del contratto)

Il presente contratto sarà registrato, in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo, se dovute, gravano sui contraenti in egual misura.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Spezia, li 15/10/2013

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA
N.5 SPEZZINO**

Dottor Gianfranco Conzi



**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CASA
DI CURA "ALMA MATER"**

Suor Daniela Sabatino


